



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini

N. 1134/2007 Sent.

N. 789/2007 R.G.

N. 573/2003 N.R.

in composizione monocratica

in persona di:

d.ssa Fiorella Casadei

ha pronunciato la seguente

Comunicata al P.G.

16/07/07

Est.Es.

SENTENZA

nel processo penale

Scheda

contro

██████████, nato il ██████████ a ██████████ (██████████), elett. domic. a

██████████, via ██████████ s.n.c.; difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Sarti del Mod. 3/ S.G.

foro di Rimini.

Libero - non comparso

IMPUTATO

a) reato p. e .p. dall'art. 171 bis e ter comma secondo legge 22.04.1941 n.

SENTENZA

633 perché, deteneva per vendere 470 CD musicali tutti abusivamente in data 08/06/2007

duplicati e sprovvisti del marchio SIAE nonché 85 CD per play station tutti abusivamente duplicati

In Rimini, in data 22.1.2003.

depositata il
18 GIU. 2007

b) reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perché acquistava e comunque riceveva da

IL CANCELLIERE « C1 »
(Marco Varga)

ignoto, al fine di trarne profitto, la merce di cui sopra tutta abusivamente duplicata.

In Rimini, in data 22.1.2003.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. A. Petitti e dell'Avv. Teresa Rainone del Foro di Rimini, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Sarti del foro di Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede, ritenuta la continuazione tra i reati, la condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione e 300,00 € di multa.

Il difensore dell'imputato: chiede, in via principale, non doversi procedere per omessa identificazione dell'imputato; in subordine il minimo della pena ed i benefici di legge se concedibili.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

L'imputato, rinvio a giudizio con decreto di citazione diretta, notificatogli regolarmente ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., è risultato privo di documenti, e identificato dalle forze di polizia solo in ragione delle generalità da lui dichiarate.

In particolare all'esito dell'istruttoria dibattimentale è emerso che, all'atto della redazione del verbale di identificazione, a seguito di generale intervento di prevenzione in materia di repressione del fenomeno dell'antiabusivismo, il prevenuto non è stato sottoposto a fotosegnalazione.

A norma dell'art. 529 c.p.p. va pertanto dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per essere ignoto l'autore del reato, non essendo possibile pervenire ad alcuna certezza in merito alla esatta identità fisica della persona che ha agito (invero ben potrebbe il reo aver dichiarato generalità di fantasia, ovvero appartenenti ad altra persona).

Tutti i beni sequestrati, risultati abusivamente riprodotti vanno confiscati a norma dell'art. 240 c.p.

PER QUESTI MOTIVI

visto l' artt. 529 e 66 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED], sedicente, perché l'azione penale non doveva essere proseguita per essere rimasta ignota la identità fisica dell'autore del reato.

Ordina la confisca e distruzione dei supporti magnetici abusivamente riprodotti, in sequestro.

Rimini, 8 giugno 2007

Il Giudice

